SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 marzo 1996, n. **144.**

Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree depresse e di emanare disposizioni per il differimento dei termini in materia di accertamenti da parte del CIPE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti tramite commissario ad acta

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei.».

Art. 2.

Accertamenti del CIPE

1. Il termine per l'accertamento da parte del CIPE di cui all'ultimo periodo del comma 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 30 aprile 1996.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0171

DECRETO-LEGGE 20 marzo 1996, n. **145.**

Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'erogazione di contributi a banche, fondi ed organismi internazionali, al fine di ottemperare agli impegni assunti negli anni dal 1991 al 1995 in sede internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Contributi finanziari

1. È autorizzata, a titolo di contributi agli organismi finanziari internazionali di seguito elencati, l'erogazione per l'anno 1995 di complessive L. 456.165.000.000 e per l'anno 1996 di complessive L. 729.999.011.000 così ripartite:

a) L. 568.000.000.000, in favore dell'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo), quale prima e seconda rata del contributo relativo alla X ricostituzione delle risorse;

b) L. 329.367.000.000 in favore del Fondo africano di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla VI ricostituzione delle risorse;

c) L. 109.456.000.000, in favore del Fondo asiatico di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla V ricostituzione delle risorse;

d) L. 16.220.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale contributo alla III ricostituzione delle risorse;

e) L. 5.809.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale prima rata del contributo relativo alla IV ricostituzione delle risorse;

f) L. 32.194.000.000, in favore del Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal (per la protezione della fascia di ozono), quale contributo per gli anni 1993, 1994 e 1995;

g) L. 39.951.000.000, in favore della Global Environment Facility (GEF), quale prima rata del contributo alla I ricostituzione delle risorse;

h) L. 30.782.011.000, in favore della Banca interamericana di sviluppo, quale prima rata del contributo alla VIII ricostituzione delle risorse;

i) L. 39.668.000.000, in favore della Banca europea per gli investimenti (BEI), quale prima rata del VII aumento di capitale;

l) L. 3.300.000.000, in favore della Banca asiatica di sviluppo, quale prima rata della sottoscrizione al IV aumento del capitale;

m) L. 11.417.000.000, in favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, quale prima rata del contributo alla ricostituzione delle risorse.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a L. 456.165.000.000 per l'anno 1995 ed a L. 729.999.011.000 per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0172

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1996, n. 146.

Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali, al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali, nonché di emanare ulteriori disposizioni concernenti i lavoratori portuali e i dipendenti dei soppressi enti portuali necessarie al completamente della riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, della sanità e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di precisione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Interventi a favore del settore portuale e dell'armamento

1. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non

abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

5. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

6. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità, al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

7. Il commissario liquidatore provvede, altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 5, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione.

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 4, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del Servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma».

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità.*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996, n. 147.

Regolamento recante norme per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1 , della legge 8 agosto 1995, n. 349, che prevede che con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visti gli articoli 9, 37, 41, 43, 45, 61, 72, 73, 86, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

Visti gli articoli 15 e 18 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Affidamento delle entrate ai concessionari subentranti

1. Nei casi di cambiamento di gestione, conseguenti alla cessazione del regime transitorio e al conferimento delle concessioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è fatto obbligo al precedente concessionario di affidare al concessionario subentrante la riscossione delle entrate iscritte in ruoli emessi senza l'obbligo del non riscosso come riscosso ed aventi rate scadute prima del cambiamento di gestione, nonché di quelle contenute negli elenchi dei residui di gestione, di cui all'art. 116, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

2. Per le entrate già anticipate iscritte in ruoli emessi con l'obbligo del non riscosso come riscosso l'affidamento in riscossione al subentrante concessionario costituisce facoltà da esercitarsi con atto irrevocabile da notificare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dal codice di procedura civile, sia al subentrante concessionario che alla competente direzione regionale delle entrate.

Art. 2.

Modalità di trasmissione degli elenchi

1. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, la riscossione dei residui è affidata al nuovo concessionario, il precedente concessionario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmette, a propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, separati elenchi per le entrate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e per quelle contenute negli elenchi dei residui di cui all'art. 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988; detti elenchi, compilati e trasmessi secondo modalità e criteri da indicare con apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere contemporaneamente forniti su supporto magnetico.

2. Per il periodo di tempo necessario alla formazione degli elenchi, comunque non superiore a tre mesi, il precedente concessionario, previa espressa dichiarazione e con l'assunzione a proprio carico di tutti i relativi oneri, ha diritto di ottenere dal subentrante concessionario il distacco di determinate unità operative, già alle proprie dipendenze, nei limiti del trenta per cento dell'organico esistente al termine della titolarità della concessione.

3. Con la consegna degli elenchi e per i crediti in essi inclusi sorge l'obbligo del subentrante concessionario di provvedere alla riscossione, secondo le modalità e i criteri contenuti nel decreto ministeriale di cui al comma 1, succedendo al precedente concessionario nei procedimenti concorsuali ed in quelli di riscossione coattiva, nonché nei rapporti con i cessati esattori per le entrate rivenienti dagli elenchi dei residui di cui all'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del precedente concessionario. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del subentrante concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile.

Art. 3.

Fruizione di provvedimenti di sgravio e di dilazione

1. Gli sgravi provvisori cui i cessati concessionari dovessero avere diritto ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, successivamente alla cessazione dalle funzioni, sono usufruiti per il tramite del subentrante concessionario secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.

2. In alternativa al meccanismo di concessione dello sgravio provvisorio ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, i cessati concessionari possono fruire, previa apposita dichiarazione da presentare all'ufficio delle imposte o al diverso ente impositore, nonché al subentrante concessionario, di uno sgravio provvisorio nella misura del cento per cento al netto degli importi già riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo art. 86, da conseguire sempre per il tramite del nuovo concessionario; quest'ultimo, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti per ruolo o per versamenti diretti, trattiene dal versamento stesso, sempreché vi sia capienza dopo aver conteggiato le somme oggetto di rimborso di imposta ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, nonché di dilazione e di sgravio in favore del nuovo concessionario, un importo pari a quello indicato dal precedente concessionario nella dichiarazione di autocertificazione.

3. A garanzia delle somme percepite il precedente concessionario è tenuto a prestare una delle garanzie indicate nell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intestata a favore della direzione regionale delle entrate o del diverso ente impositore, di durata quinquennale e di importo pari all'ammontare richiesto con la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, maggiorato degli interessi del 15 per cento annuo da calcolare per l'intero periodo di validità della garanzia. Qualora venga prestata garanzia mediante polizza fidejussoria, la stessa deve essere conforme allo schema predisposto dal Ministero delle finanze con apposite istruzioni.

4. Le somme percepite indebitamente a seguito della fruizione dello sgravio provvisorio di cui al comma 2 del presente articolo vanno riversate dal precedente concessionario entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio finanziario, con la maggiorazione dell'interesse annuo del 15 per cento, decorrente dalla fruizione dello sgravio provvisorio.

5. Le somme oggetto di provvedimenti di dilazione, di sgravio provvisorio, nonché di sgravio per indebito emessi successivamente al cambiamento di gestione in favore del precedente concessionario, ovvero emessi precedentemente ma non potuti usufruire, sono conseguite per il tramite del nuovo concessionario, il quale, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti delle riscossioni per ruolo o per versamenti diretti, le trattiene dal versamento stesso e, nei successivi cinque giorni, le attribuisce al precedente concessionario. Il versamento delle somme dovute a seguito delle revoche dei suddetti provvedimenti, nonché di quelli emessi precedentemente al cambiamento di gestione, è a carico del cessato concessionario per il tramite del nuovo.

Art. 4.

Regolamentazione di situazioni sorte nel periodo transitorio

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai casi in cui i cambiamenti di gestione sono avvenuti, non in seguito a provvedimenti di decadenza o revoca, durante il periodo transitorio di gestione di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Agli adempimenti previsti dagli articoli 1 e 2, i cessati concessionari provvedono, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Modalità di erogazione per il 1995 del compenso previsto dall'art. 61, comma 3, lettera d), *del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.*

1. Nell'anno 1995 il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, viene erogato, alle scadenze previste dal comma 5 del citato art. 61, al concessionario del servizio di riscossione in carica al 1° febbraio 1995 secondo i seguenti criteri:

a) entro il giorno 27 febbraio 1995 l'ammontare risultante dalla somma di un importo pari ad un dodicesimo del compenso spettante allo stesso titolo nell'anno 1994 in favore dei concessionari in carica nella

stessa provincia fino al 31 gennaio 1995 e dell'ulteriore importo pari ad un quarto degli undici dodicesimi del compenso spettante, sempre allo stesso titolo, per l'anno 1995;

b) entro il giorno 27 dei mesi di giugno, settembre e novembre 1995, un importo pari, per ciascuna di dette date, ad un quarto degli undici dodicesimi del compenso spettante allo stesso.

2. Gli importi pari ad un dodicesimo del compenso spettante per l'anno 1994 in favore dei cessati concessionari vengono a questi ultimi riversati dal concessionario in carica entro i cinque giorni successivi alla loro erogazione, qualora non fosse possibile per gli uffici finanziari provvedervi con i normali fondi di bilancio.

3. Nei confronti dei titolari degli ambiti territoriali siti nelle province di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo viene erogato secondo le seguenti modalità:

a) entro il giorno 27 febbraio 1995, in favore dei titolari degli ambiti subprovinciali in misura pari ai due dodicesimi del compenso spettante allo stesso titolo nell'anno 1994;

b) entro il giorno 27 dei mesi di giugno, settembre e novembre 1995, in favore dei titolari degli ambiti provinciali in misura pari, per ciascuna di dette date, ad un terzo dei dieci dodicesimi del compenso spettante allo stesso titolo per l'anno 1995.

Art. 6.

Rimborso delle spese per procedure esecutive infruttuose

1. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose, previsto dall'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a carico dello Stato e degli altri enti impositori, nella misura ridotta al 50 per cento degli importi stabiliti nell'apposita tabella approvata dal Ministro delle finanze, viene liquidato in favore del concessionario da parte della competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate con ordinativo tratto su ordine di accreditamento, ovvero dall'ente impositore con proprio provvedimento, previa presentazione di apposito prospetto di liquidazione da parte del concessionario al termine della procedura esecutiva.

2. Decorso il termine di sei mesi senza che si sia provveduto alla liquidazione del rimborso, la competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate, ovvero l'ente impositore concede dilazione sui versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del rimborso richiesto con obbligo di revoca al momento dell'effettiva liquidazione.

Art. 7.

Autorizzazione al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e differimento per l'anno 1995 del termine per l'invio dell'estratto conto ai titolari di conto fiscale.

1. Le autorizzazioni al quietanzamento automatico dei versamenti diretti, alla tenuta dello schedario dei contribuenti su supporto magnetico, nonché a particolari modalità di emarginazione del numero di quietanza sulle distinte di versamento, rilasciate nei confronti dei cessati concessionari, devono intendersi estese ai concessionari subentranti.

2. Per l'anno 1995 il termine del 20 marzo previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, è differito al 20 dicembre; il relativo adempimento è a carico del concessionario in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Disposizioni concernenti i commissari governativi e la Società esattorie vacanti

1. I commissari governativi cessati dalle funzioni al termine del periodo transitorio di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quelli nominati in fase di avvio del periodo di gestione 1995-2005 e, limitatamente alle norme contenute nell'art. 3 del presente regolamento, quelli cessati anteriormente al 31 dicembre 1994, hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nel presente regolamento; tale facoltà va esercitata secondo le modalità indicate all'art. 1.

2. Le disposizioni contenute nell'art. 3 si applicano altresì alla Società esattorie vacanti in liquidazione, costituita ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 524.

Art. 9.

Enti impositori diversi dallo Stato

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti impositori diversi dallo Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 18

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 349/1995 (con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), è il seguente: «1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'art. 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), alle quali il presente decreto fa rinvio, è il seguente:

«Art. 9 (*Modalità di affidamento del servizio e requisiti di idoneità*). — 1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'art. 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61, e la cauzione di cui all'art. 46.

2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.

4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le società di cui all'art. 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle società diverse dagli istituti credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 31.

5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente più idoneo all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza del servizio di riscossione richieste dall'estensione della concessione;

c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'art. 66;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;

e) impegno, professionalità ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazione dell'unità organizzativa di cui all'art. 7, comma 2.

6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverrà in favore del richiedente ritenuto più idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'art. 3.

7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresì il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'art. 46».

«Art. 37 (*Quietanze e annotazioni*). — 1. Le quietanze rilasciate dal concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, Sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministero delle finanze.

2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti, degli eseguiti versamenti vanno effettuate nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione».

«Art. 41 (*Cambiamento di gestione*). — 1. Quando interviene cambiamento di gestione, non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, il precedente concessionario deve completare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del cambiamento di gestione avvalendosi, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le rate scadute comprese in ruoli non interamente scaduti, fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora scadute alla data di cambiamento di gestione verranno formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, quando interviene cambiamento di gestione, le entrate sono iscritte in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono prima del cambiamento di gestione e quelle che scadono successivamente».

«Art. 43 (*Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la vacanza della concessione*) — 1. L'intendente di finanza consegna al nuovo concessionario gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione o durante la vacanza della concessione.

2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione in tre rate uguali in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi.

3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata dal commissario governativo, il nuovo concessionario deve procedere nei suoi confronti su disposizione del servizio centrale, per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili, avvalendosi delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, il nuovo concessionario ha diritto ai compensi per tali riscossioni nelle misure stabilite dall'atto di conferimento della concessione».

«Art. 45 (*Rendiconto e discarico*). — 1. Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilità devono essere presentate dal commissario governativo o dal nuovo concessionario nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui.

2. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma 1, il commissario governativo o il nuovo concessionario rende, all'intendente di finanza ed agli altri enti impositori, il rendiconto della gestione dei residui, fermo restando l'obbligo del conto giudiziale dell'intera gestione di cui all'art. 28, comma 1, e all'art. 39, comma 1.

3. Se il commissario governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal comma 1, le domande di discarico devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione delle funzioni. Il commissario governativo consegna al nuovo concessionario gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e i documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna è redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.

4. L'intendente di finanza e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo concessionario, a norma degli articoli 56 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate».

«Art. 61 *(Compensi e rimborsi spese)*. — 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera *b)* e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera *b)*, per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma: il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. [*Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera* a), *D.L. 23 gennaio 1993, n. 16*].

4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera *a)*, dei compensi di cui alla lettera *b)*, del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. *Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera* d), *da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.* Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.

6. Sono invece a carico dei contribuenti:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera *b)*, nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera *c)*;

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto. [*Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera* c), *D.L. 23 gennaio 1993, n. 16*]».

«Art. 72 *(Versamento delle somme riscosse mediante ruoli)*. — 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

3. Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'art. 33 del presente decreto sono accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.

5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti, va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62, 64, 65 e 86. Tale detrazione potrà essere effettuata:

a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati interamente versati ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'art. 63 vengono emanate disposizioni relative alla resa delle contabilità amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato».

«Art. 73 *(Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti)*. — 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.

3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.

5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'art. 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento».

«Art. 86 *(Sgravio provvisorio)*. — 1. Decorsi due mesi dalla presentazione delle domande di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda.

2. Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non puo essere autorizzato che dal servizio centrale.

3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, è disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza e da questi alla ragioneria provinciale dello Stato.

4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore.

5. L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dall'intendente di finanza con decreto».

«Art. 115 *(Conferimento del servizio per il primo quinquennio)*. — 1. Per il primo quinquennio di gestione del servizio la concessione sarà conferita, con decreto del Ministro delle finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso. L'affidamento in concessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'art. 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Se più richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva.

3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte di soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta più idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'art. 9, commi 4 e 5.

4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo può essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'art. 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione».

«Art. 116 *(Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali)*. — 1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.

2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalità e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva è sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione.

3. Con il decreto ministeriale indicato nel comma 2, sono stabilite le modalità per la definizione dei rapporti tra concessionari subentranti ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli altri enti impositori in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonché per la liquidazione delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione.

4. I concessionari hanno facoltà di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili nei quali sono parti cessati esattori notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi previsti dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi».

— L'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, sostituisce il comma 3 dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riportato nella nota precedente.

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 26/1995 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali) è il seguente:

«Art. 9 *(Riscossione dei tributi)*. — 1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, già prorogato al 31 gennaio 1995 dall'art. 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti istruttori».

— Il testo degli articoli 15 e 18 del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministero delle finanze n. 567/1993 è il seguente:

«Art. 15 *(Estratto conto)*. — 1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.

2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario può rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate».

«Art. 18 *(Rimborsi erogati dai concessionari)*. — 1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4.

2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso.

3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, è eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dal 1° gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1994.

4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 9 e 116 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 41 e 116 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 86 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18 del D.M. n. 567/1993 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è il seguente:

«Art. 38-*bis* *(Esecuzione dei rimborsi)*. — I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. [*Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera* c), *D.L. 27 aprile 1990, n. 90*].

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art. 30. [*Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera* c), *D.L. 27 aprile 1990, n. 90*].

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. [*Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera* c), *D.L. 27 aprile 1990, n. 90*].

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. [*Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera* c), *D.L. 27 aprile 1990, n. 90*].

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. [*Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24*]».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 115 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 9 del D L. n. 26/1995 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 61, 72 e 73 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 15 del D.M. n. 567/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 115 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.

— La legge n. 524/1977 reca disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti.

96G0161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1996.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea — entro il 31 luglio 1996 — sia presso la sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 — intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma — alle condizioni suddette:

prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione incluse, per acquisti unitari di monete:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi	L. 32.000
da 101 a 2.000 pezzi	» 31.350
oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi	» 30.400

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi	L. 61.000
da 101 a 1.000 pezzi	» 59.800
oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi	» 57.950

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1896

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 gennaio 1982 recante modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'I.N.P.S. e di altri enti pubblici che hanno erogato trattamenti pensionistici nell'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995, concernente l'approvazione dei modelli 770;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 agosto 1995, che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonché delle buste, contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 ottobre 1995 che stabilisce le modalità e i termini per la presentazione su supporto magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che è necessario stabilire, in armonia con le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1994 nonché dei decreti 5 agosto 1995 e 18 ottobre 1995, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 645/1981 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate nel 1994;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a formare, per l'anno d'imposta 1994, mediante registrazione su supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i dati identificativi e contabili.

I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato *A* del presente decreto.

Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli enti interessati devono fornire gli elenchi, completi dei relativi dati, utilizzando i modelli cartacei previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770.

Art. 2.

I supporti e gli elenchi di cui al precedente articolo, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il facsimile di cui all'allegato *B* al presente decreto, devono pervenire al centro informativo del Dipartimento delle entrate, via Mario Carucci, n. 85 - c.a.p. 00143 Roma, apponendo sulla busta di spedizione il codice E.P/95, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici, di cui al precedente articolo, e sugli elenchi cartacei sostitutivi dei supporti magnetici, controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti prescritti, disponendone la sostituzione o l'integrazione in caso di errori o difformità.

I supporti magnetici riscontrati errati, qualora in occasione della sostituzione con i nuovi supporti non vengano richiesti dall'Ente interessato, potranno essere distrutti.

Art. 3.

Gli enti che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze 5 agosto 1995 e 18 ottobre 1995, hanno inviato su supporto magnetico, ovvero su supporto cartaceo, le dichiarazioni modello 770, non sono tenuti ad inviare al centro informativo del Dipartimento delle entrate l'elenco nominativo dei pensionati di cui all'art. 1 del presente decreto, qualora tale elenco sia stato già compreso nel modello 770/A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE DA PARTE DELL'I.N.P.S. E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI PER EROGAZIONI DI PENSIONI EFFETTUATE DAL 1 GENNAIO 1994 AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

1. AVVERTENZE GENERALI

I SUPPORTI MAGNETICI PREDISPOSTI DAGLI ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 16 GENNAIO 1982 E SUI QUALI DEVONO ESSERE REGISTRATI I DATI RIGUARDANTI I PENSIONATI, DEVONO RISPETTARE LE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

PER CIASCUN SOGGETTO DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E I DATI CONTABILI RELATIVI AI COMPENSI E ALTRI REDDITI CORRISPOSTI E ALLE RITENUTE EFFETTUATE, NONCHE' GLI EVENTUALI DATI DEI CONGUAGLI CONSEGUENTI ALL' ASSISTENZA FISCALE.

PER CIASCUN PERCIPIENTE DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E CONTABILI PREVISTE NEI MODELLI 770/A e 770/A-1 APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 15/2/1995. PER LA COMPILAZIONE BISOGNA FAR RIFERIMENTO ALLE RELATIVE VOCI NEL PARAGRAFO 10 "QUADRI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI PERCETTORI" DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA MOD. 770/A.

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE OPERANDO IL TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE. TALE TRONCAMENTO VA OPERATO ANCHE SUGLI IMPORTI CHE RAPPRESENTANO I TOTALI.

IN MERITO ALL' INVIO DEI SUPPORTI MAGNETICI SI PRECISA CHE ALL' ESTERNO DELLA CONFEZIONE DEVONO ESSERE INDICATI:

DESTINATARIO: CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, VIA MARIO CARUCCI 85 - 00143 ROMA

ENTE: DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL' ENTE MITTENTE;

PROGRESSIVO INVIO/VOLUME: HA LA STRUTTURA XX/YY, DOVE XX E' IL NUMERO D'INVIO E YY E' IL NUMERO PROGRESSIVO DEL SUPPORTO MAGNETICO NELL' INVIO

TIPO DI FORNITURA: 101P

ANNO D'IMPOSTA: E' L'ANNO D'IMPOSTA A CUI SI RIFERISCONO I RECORD CONTENUTI NEL NASTRO (IN CIFRE)

RECORD CONTENUTI NEL SUPPORTO: E' IL NUMERO TOTALE DI RECORD CONTENUTI NEL SUPPORTO MAGNETICO (COMPRESI I RECORD DI TESTA E DI CODA)

LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI.

SU OGNI SUPPORTO MAGNETICO SI POSSONO INSERIRE DATI DI PIU' ENTI EROGANTI ACCODATI SEQUENZIALMENTE ED APPARTENENTI ALLO STESSO INVIO. IN OGNI CASO IL PRIMO RECORD DEI SUPPORTI DEVE ESSERE QUELLO DI INIZIO FORNITURA (TIPO RECORD ''0'') E L' ULTIMO QUELLO DI FINE FORNITURA (TIPO RECORD ''9'').
SE LA FORNITURA VIENE EFFETTUATA SU PIU' VOLUMI, I DATI DI CIASCUN ENTE EROGANTE DEVONO ESSERE CONTENUTI IN UN SOLO SUPPORTO.

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA E I DISCHETTI MAGNETICI. GLI ENTI NON IN GRADO DI FORNIRE I PREDETTI SUPPORTI MAGNETICI HANNO LA FACOLTA' DI UTILIZZARE NASTRI MAGNETICI A BOBINA; LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;

. NUMERO DI TRACCE = 18;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

. SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 500 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.500 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 65 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA; DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII CR E LF. (VALORI ESADECIMALI "OD" E "OA");

LUNGHEZZA DEL RECORD FISSA DI 500 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E' 101P94 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420;

NUMERO DI TRACCE = 9;

NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA'.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 500 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.500 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 65 RECORD LOGICI.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DELL'ENTE CHE PREDISPONE LA FORNITURA STESSA, UN' ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE DELL'ENTE MITTENTE;

SEDE DELL' ENTE MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);

NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL' AMBITO DELLA FORNITURA;

NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;

EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DALL' ENTE AL SUPPORTO;

DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO.
A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 500 CARATTERI:

UN RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "0") DEL VOLUME, RELATIVO AI DATI DELL' ENTE EROGANTE MITTENTE DELLA FORNITURA;

PIU' RECORD DI DETTAGLIO CON I DATI DEI PERCIPIENTI LE PENSIONI

UN RECORD DI CODA (TIPO RECORD "9") DEL VOLUME CON I DATI RIEPILOGATIVI DEL NUMERO DEI RECORD CONTENUTI NEL VOLUME STESSO.

6.1. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

ALFABETICO (A)

ALFANUMERICO (AN)

NUMERICO (NU)

I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI; IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I CAMPI RELATIVI AI CODICI FISCALI, LUNGHI 16 CARATTERI, UN CODICE FISCALE DI 11 CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO(.), ECC.;

I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN).

TIPO RECORD "0" - IDENTIFICATIVO FORNITURA (RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' ENTE EROGANTE CHE HA OPERATO LE RITENUTE	
1	1	1	Tipo record : impostato a "0"	NU
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NU
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 94	NU
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NU
5	18-89	72	Denominazione dell'Ente erogante	AN
6	90-110	21	Comune del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
7	111-112	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale dell'Ente erogante (RM = Roma)	A
8	113-147	35	Indirizzo (frazione , via e numero civico) del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
9	148-152	5	C.A.P. del domicilio fiscale dell'Ente erogante	NU
10	153-154	2	Progressivo invio nell'ambito dell'Ente erogante. Va impostato al valore 01 per il primo invio con un incremento di uno per ogni invio successivo	NU
11	155-156	2	Progressivo del supporto nell'ambito dell'invio. Va impostato al valore 01 per il primo supporto magnetico con un incremento di uno per ogni supporto successivo	NU
12	157-500	344	Filler impostato a spazi	AN

TIPO RECORD "1"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PENSIONATO E DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEL PENSIONATO CHE SI E' AVVALSO DELL'ASSISTENZA FISCALE DELL'ENTE EROGANTE O DI UN C.A.A.F. I riferimenti al mod.770 nel seguito riportati sono relativi al modello approvato con D.M. 15 febbraio 1995	
1	1	1	Tipo record: impostato a "1"	NU
			DATI ANAGRAFICI DEL PENSIONATO	
2	2-17	16	Codice fiscale del pensionato; se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN.
3	18-41	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
4	42-61	20	Nome	AN
5	62-67	6	Data di nascita nella forma GGMMAA	NU
6	68	1	Sesso (vale M o F)	A
7	69-89	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
8	90-91	2	Sigla della provincia di nascita	A
9	92-112	21	Comune di residenza	AN
10	113-114	2	Sigla della provincia di residenza (RM = Roma)	A
11	115-149	35	Indirizzo di residenza (via e numero civico)	AN
12	150-154	5	C.A.P. del comune di residenza	NU
13	155	1	Segnalazione di pensioni iniziate e/o cessate nell'anno assume i valori: - 0 se la pensione non e' iniziata o cessata nell'anno - 1 se la pensione e' iniziata nell'anno - 2 se la pensione e' cessata nell'anno - 3 se la pensione e' iniziata e cessata nell'anno	NU
14	156	1	Indicatore relativo al tipo di pensioni erogate assume i valori: - 0 se pensione diretta - 1 se pensione di reversibilita' - 2 se pensione di invalidita' - 3 se pensione esente	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			DATI CONTABILI DEL PENSIONATO	
15	157-163	7	Totale emolumenti imponibili corrisposti (punto 29 mod. 770/A)	NU
16	164-170	7	Imposta corrispondente al totale emolumenti imponibili (punto 30 del mod. 770/A)	NU
17	171-177	7	Totale detrazioni (punto 36 del mod. 770/A).	NU
18	178-184	7	Totale ritenute fiscali operate dall'Ente (punto 38 mod. 770/A)	NU
19	185-191	7	Ritenute fiscali operate da terzi (punto 37 del mod. 770/A)	NU
20	192-198	7	Eccedenza delle ritenute da rimborsare (punto 39 del mod. 770/A)	NU
21.	199-202	4	Detrazione per coniuge a carico (punto 31 del mod. 770/A)	NU
22	203-209	7	Detrazione per figli a carico (punto 32 del mod. 770/A)	NU
23	210-216	7	Detrazione per altri familiari a carico (punto 33 del mod. 770/A)	NU
24	217-220	4	Detrazione per lavoro dipendente (punto 34 del mod. 770/A)	NU
25	221-227	7	Detrazione per oneri (punto 35 del mod. 770/A)	NU
			ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
26	228-234	7	- emolumenti netti (punto 45 del mod. 770/A)	NU
27	235-241	7	- detrazioni d'imposta (punto 46 del mod. 770/A)	NU
28	242-248	7	- ritenuta fiscale operata (punto 47 del mod. 770/A)	NU
			AMMONTARE IMPONIBILE AI FINI DEL C.S.S.N.	
29	249-255	7	Imponibile (deve essere riportato l'ammontare imponibile ai fini del contributo per il S.S.N. punto 49 del mod. 770/A	NU
30	256-268	13	Campo riservato all'Ente puo' essere utilizzato per dati di propria competenza	AN
31	269	1	Soggetto assistito vale 1 se il pensionato si e' avvalso dell'assistenza dell'Ente vale 2 se il pensionato si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti	NU
			VERSAMENTI E RIMBORSI EFFETTUATI DALL' ENTE EROGANTE CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
			Assistenza fiscale prestata nel 1994 in relazione alla seconda rata di acconto	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
32	270	1	Conguagli non effettuati punto 50 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -C, per richiesta di minore secondo acconto; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
			Seconda rata di acconto IRPEF per il 1994	
33	271-277	7	- imposta versata punto 51 mod. 770/A	NU
34	278-284	7	- interessi e/o soprattassa punto 52 mod. 770/A	NU
			Seconda rata di acconto C.S.S.N. per il 1994	
35	285-291	7	- contributo versato punto 53 mod. 770/A	NU
36	292-298	7	- interessi e/o soprattassa punto 54 mod. 770/A	NU
			Assistenza fiscale prestata nel 1995 in relazione al saldo per il 1994 e alla prima rata di acconto per il 1995	
37	299	1	Conguagli non effettuati punto 55 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -F, per rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
38	300	1	Rettifica conguaglio: vale 'A', 'B' o 'C', altrimenti va impostato a spazio punto 56 mod. 770/A	AN
			Nel caso di rettifica degli importi di conguaglio, vale :	
			A nel record in cui sono registrati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo, avvenute rispettivamente nei mesi di giugno e di luglio;	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			B nel record in cui sono registrati, nei campi da 42 a 49 (punti da 60 a 67 del mod.770/A), gli importi dei modelli 730-3 e 730-4 riportanti i dati per il primo conguaglio; in tale record, oltre ai campi appena citati, deve essere impostato nel campo 2 (punto 1 del mod. 770/A) il codice fiscale del pensionato	
			******** ATTENZIONE ************** Si precisa che in caso di rettifica del conguaglio devono essere forniti due record per lo stesso percipiente. Nel secondo record devono essere impostati solo i campi sopra specificati *********************************	
			Nel caso in cui il conguaglio viene operato in ritardo, nel mese di luglio, indicare: C	
			Saldo IRPEF per il 1994	
39	301-307	7	-imposta rimborsata punto 57 mod. 770/A	NU
40	308-314	7	-imposta versata punto 58 mod. 770/A	NU
41	315-321	7	- interessi IRPEF punto 59 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1995	
42	322-328	7	-imposta versata punto 60 mod. 770/A	NU
43	329-335	7	-interessi punto 61 mod. 770/A	NU
44	336-342	7	Soprattasse sul saldo IRPEF per il 1994 e sulla prima rata di acconto IRPEF per il 1995 punto 62 mod. 770/A	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1994	
45	343-349	7	-contributo a rimborso punto 63 mod. 770/A	NU
46	350-356	7	-contributo versato punto 64 mod. 770/A	NU
47	357-363	7	-interessi punto 65 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995	
48	364-370	7	-contributo versato punto 66 mod. 770/A	NU
49	371-377	7	-interessi punto 67 mod. 770/A	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
50	378-384	7	Soprattasse sul saldo C.S.S.N. per il 1994 e sulla prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995 punto 68 mod. 770/A	NU
51	385-386	2	Segnalazione di dichiarazione mod.730/95 non liquidabile (tabella G delle istruzioni al Mod. 770); vale zero se la dichiarazione e' liquidabile o se il soggetto non e' assistito dal datore di lavoro punto 69 mod. 770/A	NU
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
52	387-397	11	Codice fiscale	NU
53	398-457	60	Denominazione	AN
54	458-462	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
55	463-500	38	filler	AN

TIPO RECORD "2"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1994 IN CONSEGUENZA DELL' ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994	
1	1	1	Tipo record: impostato a "2"	NU
			DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO ASSISTITO	
2	2-17	16	Codice fiscale del soggetto assistito: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
3	18-41	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
4	42-61	20	Nome	AN
5	62-69	8	Data di nascita	NU
6	70	1	Sesso (vale M o F)	AN
7	71-91	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
8	92-93	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
9	94	1	Soggetto assistito nel 1994 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza del datore di lavoro; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.	NU
			DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
10	95-98	4	Periodo di riferimento (espresso nella forma MMAA) punto 8 mod. 770/A-1	NU
			Saldo IRPEF per il 1993	
11	99-105	7	- imposta rimborsata punto 9 mod. 770/A-1	NU
12	106-112	7	- imposta versata punto 10 mod. 770/A-1	NU
13	113-119	7	- interessi punto 11 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1994	
14	120-126	7	- imposta versata punto 12 mod. 770/A-1	NU
15	127-133	7	- interessi punto 13 mod. 770/A-1	NU
16	134-140	7	Soprattassa su IRPEF saldo 1993 e prima rata acconto 1994 punto 14 mod. 770/A-1	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1993	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
17	141-147	7	- contributo a rimborso punto 15 mod. 770/A-1	NU
18	148-154	7	- contributo versato punto 16 mod. 770/A-1	NU
19	155-161	7	- interessi punto 17 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1994	
20	162-168	7	- contributo versato punto 18 mod. 770/A-1	NU
21	169-175	7	- interessi punto 19 mod. 770/A-1	NU
22	176-182	7	Soprattassa su C.S.S.N. saldo 1993 e prima rata acconto 1994 punto 20 mod. 770/A-1	NU
23	183	1	Conguagli non effettuati punto 21 mod. 770/A-1 nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -F, rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso in cui l'operazione descritta nel numero d'ordine esaurisca le operazioni di conguaglio, vale spazio	AN
24	184	1	Tipo conguaglio punto 22 mod. 770/A-1 puo' valere : -R, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 rettificativo o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4 rettificativo; -T, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4; -S, per conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod.730-4 pervenuta entro i termini; -U, per conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga precedenti ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi	AN
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
25	185-195	11	Codice fiscale	NU
26	196-255	60	Denominazione	AN
27	256-260	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
28	261-266	6	Data di ricezione del mod.730-5	NU
29	267-500	234	Filler (va impostato a spazi)	AN

TIPO RECORD "9" - RECORD DI CODA DEL VOLUME

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME	
1	1	1	Tipo record : impostato a "9"	NU
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NU
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 94	NU
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NU
5	18-23	6	Numero record di tipo "1"	NU
6	24-29	6	Numero record di tipo "2"	NU
			INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA FISCALE	
7	30-35	6	Numero dei pensionati ai quali e' stata data assistenza fiscale dall'Ente erogante	NU
8	36-41	6	Numero dei pensionati che hanno avuto assistenza fiscale presso un CAAF	NU
9	42-43	2	Progressivo invio: deve essere uguale corrispondente campo del record di testa	NU
10	44-45	2	Progressivo del nastro: deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa	NU
11	46-500	455	Filler impostato a spazi	AN

ALLEGATO B

Al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate - Via Mario Carucci n° 85 00143 - ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEI SUPPORTI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI PENSIONATI DA PARTE DELL' INPS E DI ALTRI ENTI CHE EROGANO PENSIONI

PENSIONI EROGATE NEL 19__

ENTE EROGANTE	CODICE FISCALE DENOMINAZIONE
DOMICILIO FISCALE	COMUNE / PROV. INDIRIZZO / C.A.P TELEFONO / FAX

DESCRIZIONE FORNITURA

	DISCHETTI	NASTRI A CARTUCCIA	NASTRI A BOBINA	ELENCHI CARTACEI
N. SUPPORTI:				
N. PENSIONI:				

DATA ______________ FIRMA ______________

96A1830

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 marzo 1996.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di valvole cardiache, aorta e arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 5 ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994 con il quale l'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano è stato autorizzato al trapianto di valvole cardiache, aorta e arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano in data 22 novembre 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di valvole cardiache, aorta e arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, i seguenti sanitari:

Di Credico dott. Germano, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Zuccari dott. Marco, assistente della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano.

Art. 2.

Il presidente della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano è incaricato all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1897

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 marzo 1996.

Rideterminazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione da parte della GEPI S.p.a. dei fondi ad essa destinati per l'attuazione degli interventi finalizzati alla riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo in alcune aree del territorio nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1971, n. 184, che ha autorizzato la costituzione della Società per azioni per le Gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a.

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha disposto l'attuazione da parte della GEPI S.p.a. di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, demandando al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di determinare i criteri e le modalità per l'utilizzazione da parte di GEPI S.p.a. dei relativi fondi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del 5 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1994, che attribuisce al Ministro del tesoro le azioni della Società di gestioni e partecipazioni industriali - GEPI già detenute da ENI S.p.a., IRI S.p.a., IMI S.p.a., EFIM (in liquidazione);

Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, concernente i limiti e le modalità con cui la GEPI può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego;

Ritenuta la necessità di rideterminare i criteri e le modalità per l'utilizzazione da parte della stessa GEPI S.p.a., dei fondi per gli indicati interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato industriale;

Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, che ha comunicato il proprio avviso favorevole con nota numero 0018/96/9 del 12 gennaio 1996;

Visto il parere favorevole facoltativo espresso dal Ministero del tesoro con nota n. 695 in data 5 febbraio 1996;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 1° febbraio 1996 e in data 6 febbraio 1996, e tenuto conto delle osservazioni formulate con i predetti pareri; tenuto conto in particolare che l'osservazione della X commissione del Senato relativa alla necessità di precisazioni sul «tasso di mercato» da applicare alle anticipazioni, risulta superata dall'avvenuta soppressione di tale riferimento in accoglimento dell'osservazione formulata sul medesimo punto dalla X commissione della Camera che ne evidenziava l'inutilità in considerazione della clausola generale di salvaguardia di compatibilità comunitaria di cui al comma 3 dell'art. 3 dello schema sottoposto al parere, la cui applicabilità anche al caso delle anticipazioni è stata ulteriormente chiarita;

Considerato che l'esigenza emersa in sede di dibattito presso la X commissione della Camera di estendere l'operatività della GEPI alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante il «Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982», è assorbita dalla circostanza che tali aree sono comunque incluse in quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nelle quali devono essere localizzati gli interventi cui si applica il presente decreto;

Viste le comunicazioni in data 16 gennaio 1996 e 28 febbraio 1996 alla Commissione dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. La GEPI S.p.a. impegna i fondi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo nelle aree indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con i criteri indicati negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, e secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del decreto stesso.

Art. 2.

1. La GEPI S.p.a. impegna sino al 20% dei fondi indicati nell'art. 1, per:

a) la definitiva attuazione delle operazioni di partecipazione o di finanziamento perfezionate all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 237;

b) la gestione delle restanti partecipazioni nelle società che abbiano già completato i relativi programmi aziendali.

2. La GEPI S.p.a. provvede entro tempi brevi alla cessione o liquidazione delle partecipazioni nelle società indicate sopra alla lettera *b)* applicando le modalità ed i criteri in vigore al momento di avvio dell'intervento.

Art. 3.

1. La GEPI S.p.a. impiega sino al 72% dei fondi indicati nell'art. 1, per:

a) assumere partecipazioni in società che realizzino — anche mediante l'acquisizione di partecipazioni di controllo in società che hanno per oggetto attività funzionali — nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, delocalizzazioni, di cui al punto 2 della deliberazione del CIPI del 22 aprile 1993, come modificata dalla deliberazione CIPE del 27 aprile 1995;

b) partecipare ad aumenti di capitale sociale, al solo scopo di ridurre l'indebitamento, mediante l'acquisizione di azioni di nuova emissione, in misura non superiore al 40% dell'aumento stesso, deliberati da società di capitali, che abbiano presentato idoneo piano di ristrutturazione approvato dalla GEPI S.p.a.;

c) partecipare ad aumenti di capitale sociale — con o senza sovrapprezzo — in misura non superiore al 49% dell'aumento stesso, allo scopo di dotare la società di mezzi propri in rapporto ai fabbisogni di capitale circolante, in connessione ad investimenti innovativi finalizzati ad un incremento dell'attività commerciale o al suo programmato sviluppo;

d) assumere partecipazioni in società di promozione industriale, miste tra enti pubblici e privati, per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 5, a sostegno dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992;

e) sottoscrivere prestiti obbligazionari convertibili o non in azioni, nelle medesime ipotesi di intervento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) concedere anticipazioni finanziarie su agevolazioni concesse alle società partecipate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e non ancora erogate, da rimborsarsi al momento dell'erogazione delle agevolazioni stesse.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono dar luogo esclusivamente a partecipazioni temporanee di minoranza e possono essere effettuati nei confronti di piccole e medie imprese operanti in tutti i settori merceologici, aventi sede

operativa nelle aree in cui la GEPI S.p.a. è abilitata ad operare e con riferimento ad iniziative realizzate nelle medesime aree. Per i prestiti obbligazionari convertibili in azioni l'importo del prestito sottoscritto deve essere tale da mantenere il carattere minoritario della partecipazione anche in caso di integrale conversione in azioni. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, realizzate mediante l'acquisizione. da parte delle società destinatarie dell'intervento, di partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto attività funzionali all'iniziativa stessa, gli interventi della GEPI possono dar luogo esclusivamente a partecipazioni temporanee di minoranza nella società controllante.

3. La GEPI S.p.a. nell'assumere le partecipazioni, sottoscrivere i prestiti e concedere le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, dovrà attenersi ai criteri fissati a livello comunitario, ossia accettabili da un investitore privato e tali da evitare di produrre effetti di distorsione della concorrenza.

4. Al fine di consentire un più diffuso intervento nel sistema industriale, e fermo restando il generale limite del 49% delle azioni di nuova emissione per la sottoscrizione di aumenti di capitale, la GEPI S.p.a. potrà assumere partecipazioni, nelle società indicate al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano più di 250 addetti, solo entro il limite massimo complessivo del 30% di capitale sociale. Analogo limite si applica alla sottoscrizione dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni di cui al comma 1, lettera *e)*.

5. Le ipotesi di intervento di cui al presente articolo ed all'art. 4 sono esaminate e valutate dalla GEPI S.p.a. tenendo conto della validità produttiva e finanziaria del relativo progetto, nonché dei benefici attesi in termini occupazionali e di complessiva ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo dell'area interessata. La GEPI deve dare in ogni caso priorità alla propria funzione di promozione industriale, finalizzando a tale scopo anche l'utilizzo di strumenti altrimenti riferibili a funzioni di intermediazione finanziaria.

Art. 4.

1. La GEPI S.p.a. svolge, in conformità all'art. 23 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le attività di promozione, progettazione e attuazione di lavori socialmente utili, di formazione di lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, di promozione e sostegno di iniziative autonome di autoimpiego, in forma singola o associata, in base alle leggi vigenti.

2. Per svolgere le attività di cui al comma 1, la GEPI S.p.a. impiega l'8% dei fondi di cui all'art. 1.

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, la GEPI S.p.a. individua quelle da destinare agli interventi per le iniziative di autoimpiego di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, secondo le modalità e le condizioni stabilite ai sensi del medesimo art. 3. A tali iniziative non si applicano le modalità e condizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 5.

1. La GEPI S.p.a. trasmette annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato specifici programmi operativi territoriali e loro aggiornamenti periodici in cui sono individuati gli obiettivi di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale per la riconversione e la ristrutturazione dell'apparato produttivo nelle aree indicate nell'art. 1 e specificatamente le attività da svolgere per promuovere e finanziare le iniziative produttive con indicazione dei complessivi fabbisogni finanziari. A tal fine la GEPI tiene conto delle esigenze di coordinamento e collegamento della propria attività con quella delle regioni e degli enti locali nelle medesime aree territoriali.

2. Per l'attuazione dei programmi operativi territoriali, la GEPI S.p.a., fraziona le risorse di cui all'art. 3 fra i vari interventi ivi previsti, riservandone almeno un quinto a quelli di cui al comma 1, lettera *a)*, ed almeno un decimo a quelli di cui al comma 1, lettera *b)*, dello stesso art. 3, e provvede ad attivare risorse finanziarie private e pubbliche di provenienza locale, nazionale e comunitaria. A tal fine la GEPI S.p.a. può stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della delibera CIPI del 22 aprile 1993 e contratti di sovvenzione globale su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle regioni interessate ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE 4254/88 e successive modifiche. Agli interventi a favore delle imprese di cui all'art. 3, comma 4, la GEPI non può destinare più di un quinto delle risorse complessive di cui al medesimo art. 3.

Art. 6.

1. La GEPI S.p.a. presenta annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la situazione economico-patrimoniale della società articolata per aree di attività, con una dettagliata illustrazione delle operazioni di partecipazioni, di finanziamento e di garanzia in essere nonché di quelle in corso di valutazione, correlate ai programmi ed al riparto delle risorse di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. È abrogato il decreto ministeriale 5 gennaio 1994 di cui in premessa, fatta salva la prosecuzione degli interventi già deliberati in base al medesimo decreto, che possono essere portati a termine con le modalità ed i criteri originariamente previsti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro: CLÒ

96A1899

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1995.

Impegno della somma di L. 2.534.400, a favore della cooperativa Sardegna centrale, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, per l'esercizio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto n. 067 del 29 novembre 1995 con il quale è stato erroneamente indicato nell'ultimo capoverso l'importo di L. 60.825.600 invece di quello di L. 63.360.000 quale importo al lordo della trattenuta erariale dovuto alla cooperativa «Sardegna centrale» S.r.l. di Nuoro;

Considerato che, conseguentemente, negli articoli 1-2 del dispositivo, quali somme da versare alla cooperativa «Sardegna centrale» S.r.l. di Nuoro, al netto della somma versata all'erario di L. 2.534.400, si è indicato l'importo di L. 58.291.200 invece di quello esatto di L. 60.825.600;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione dell'impegno per l'importo di L. 2.534.400 erroneamente detratta dalla quota da versare a favore della cooperativa «Sardegna centrale» S.r.l. di Nuoro;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.534.400 è impegnata a favore della cooperativa «Sardegna centrale» S.r.l. di Nuoro.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 2.534.400 a favore del soggetto indicato nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A1831

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 febbraio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 18 agosto 1995 di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 94/78/CEE del 21 dicembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto del 18 agosto 1995 di attuazione della direttiva n. 94/78/CEE relativa ai parafanghi dei veicoli a motore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1995;

Ravvisata la necessità di rettificare il testo dell'art. 1 del suddetto decreto ministeriale 18 agosto 1995 al fine di renderlo coerente con le definizioni riportate nell'allegato II A della direttiva 92/53/CEE recepita con decreto ministeriale 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 18 agosto 1995 è sostituito dal seguente:

1. Per l'esame del tipo ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto riguarda i parafanghi, si intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria internazionale M1 così come definito all'allegato II A del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995.

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A1928

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 1996.

Documento di linee guida per l'attuazione del programma «Estate sicura 1996 per fasce deboli di popolazione».

LA CONFERENZA PERMANENTE

PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto il programma «Emergenza estate 1995», contenuto nel documento di linee guida sul quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato raggiunto l'accordo tra lo Stato e le regioni nel corso della seduta di questa Conferenza il 4 aprile 1995;

Ribadita la necessità di proseguire l'azione integrata Stato-regioni per la stessa iniziativa anche per l'anno 1996;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni, nella riunione del 26 ottobre 1995, si è convenuto di costituire un gruppo ristretto di lavoro che elaborasse uno schema-tipo di progetto teso a promuovere, anche per l'anno 1996, un programma di servizi da prestarsi a favore dei soggetti più esposti a rischio di abbandono nel periodo estivo (anziani, minori, disabili e portatori di handicap, ecc.), definito «Estate sicura 1996 per fasce deboli di popolazione», da inserirsi in un nuovo documento di linee guida e che il predetto gruppo ha elaborato un documento nelle riunioni del 10 e 17 gennaio 1996;

Considerato che nella riunione tecnica Stato-regioni del 24 gennaio 1996 sono state apportate modifiche al predetto documento, sul quale è stato raggiunto un accordo, ed al quale successivamente sono state apportate ulteriori integrazioni concordate per le vie brevi;

Visto il documento di linee guida di cui all'oggetto, trasmesso dal Dipartimento affari sociali in data 24 gennaio 1996, con nota prot. n. DAS/890/1/A/47;

Preso atto dell'assenso espresso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome nella seduta dell'8 febbraio 1996;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Prende atto dell'accordo

intervenuto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Stato e regioni sul documento di linee guida per l'attuazione del programma «Estate sicura 1996 per fasce deboli di popolazione», che costituisce parte integrante del presente atto.

Roma, 8 febbraio 1996

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

ACCORDO

tra lo Stato, nella persona del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, e le regioni, nella persona del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Dipartimento per gli affari sociali e le regioni, preso atto che il programma «Emergenza estate 1995», contenuto nel documento di linee-guida sul quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato raggiunto l'accordo nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 4 aprile 1995, ha prodotto risultati di considerevole efficacia sul piano nazionale e ribadita la necessità di proseguire l'azione integrata Stato-regioni, manifestano la disponibilità ad attuare anche nel 1996 la medesima iniziativa, apportando le opportune modifiche e definendo il tipo di intervento che si intende realizzare.

Al fine, pertanto, di pervenire anche per l'anno in corso ad una azione concordata, emerge l'opportunità di definire, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241 del 1990, nuove linee-guida con le quali disciplinare lo svolgimento della iniziativa volta a garantire i servizi pubblici essenziali ai soggetti più esposti a rischio nel corso del periodo estivo, attraverso le forme e le modalità appresso indicate.

1. Le regioni si impegnano a formulare raccomandazioni o direttive ai sindaci, ai direttori generali delle UU.SS.LL. ed ai presidenti delle amministrazioni provinciali, offrendo, nel contempo, una gamma di indicazioni e suggerimenti di carattere generale da adattare alle singole realtà territoriali, in base alle competenze istituzionali degli enti sopra citati, allo scopo di far predisporre collegialmente, o su iniziativa del sindaco, uno «strumento informativo» adeguato.

2. Il programma ha lo scopo di fornire, anche nel periodo estivo, indicazioni atte a:

a) prevenire e/o contrastare l'insorgere o l'aggravarsi di situazioni di disagio che vanno a scapito di particolari cittadini considerati a rischio (anziani, disabili e soggetti portatori di handicap, minori, ecc.);

b) garantire la più ampia fruizione dei servizi pubblici essenziali esistenti sul territorio.

3. Per perseguire le finalità sopra esplicitate, le regioni preliminarmente raccolgono dati sui servizi esistenti, raccordandosi con gli enti locali, affinché gli interventi siano efficaci in relazione ai bisogni individuati.

4. Le regioni individuano la struttura idonea a coordinare le attività di tutti i settori coinvolti (servizi sociali, sanità, trasporti, cultura, ecc.).

5. Le regioni, con riguardo a quanto previsto dall'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel contesto degli interventi avviati o in corso di realizzazione in materia di trasporto pubblico locale, si impegnano ad adottare azioni concrete per consentire l'espletamento del servizio di trasporto delle persone disabili e con mobilità ridotta, fornendo indicazioni circa il mantenimento di linee di trasporto nelle zone di maggior frequentazione e di linee di trasporto di penetrazione per assicurare i collegamenti con le zone ad alta densità commerciale.

6. Le regioni propongono ai competenti enti gestori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive carte dei servizi alle finalità del presente programma.

7. Le regioni promuovono incontri con i soggetti e le istituzioni interessate (es. comuni, UU.SS.LL., province, ecc.) per mettere a punto strategie e modalità di intervento.

8. Le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione ed alla verifica degli interventi attivati a livello locale e concordano sulle seguenti indicazioni operative.

Indicazioni operative a carattere generale.

1) coordinamento tra enti deputati ad erogare servizi socio-sanitari-assistenziali;

2) attivazione di un servizio informativo attraverso le forme e le modalità rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni interessate;

3) costante monitoraggio delle situazioni a rischio;

4) attivazione locale di intese con le associazioni di volontariato e con tutte le agenzie sociali del territorio per la messa a punto di strategie di intervento;

5) predisposizione di collegamenti preventivi con le prefetture per attivare forme di collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e altri organismi presenti sul territorio;

6) informazione diffusa a tutti i cittadini rispetto alle iniziative programmate e servizi utilizzabili a fronte di emergenze, attraverso:

pubblicazione di un vademecum informativo che potrebbe essere regionale, provinciale o zonale, a seconda del numero degli abitanti;

utilizzo dei mass-media ai livelli regionale e locale;

distribuzione di depliants informativi nei punti di maggiore affollamento nel periodo estivo: stazioni ferroviarie, di pullman, ospedali, poste, uffici informazioni turistiche e sociali, scuole, università, medici di base;

eventuale redazione in ciascuna regione di un elenco di referenti per le singole aree territoriali e per settore di utenza (anziani, minori, disabili, soggetti portatori di handicap, ecc.) con i relativi indirizzi, numeri telefonici e orari di funzionamento;

eventuale attivazione, soprattutto nelle grandi città, di speciali numeri verdi telefonici;

eventuale pieno utilizzo estivo del telesoccorso ed avvio di altre iniziative similari;

7) verifica, da parte delle istituzioni competenti, della razionale turnazione durante la chiusura estiva di farmacie, negozi alimentari ed altri servizi essenziali.

Indicazioni operative a carattere specifico:

1) assicurare, attraverso la turnazione del personale, la continuità di funzionamento dei centri diurni in cui poter accogliere utenti particolarmente bisognosi, prevedendo, se necessario e possibile, una compresenza di utenza diversificata;

2) attivare preliminari rapporti con le strutture residenziali socio-sanitarie della zona per la disponibilità di posti letto per pronto intervento;

3) creare spazi attrezzati per il tempo libero e realizzare attività ricreative ed educative per tutti gli utenti che nel periodo estivo vogliano usufruirne attraverso la elaborazione di programmi ricreativo-culturali, di animazione ed educativi, predisponendo i necessari mezzi di trasporto per favorirne l'accesso;

4) assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza domiciliare, se già esistente, o attivare ad hoc questo servizio per l'emergenza;

5) fornire pasti a domicilio, o presso apposite mense, a quanti dovessero avere bisogno di tale servizio;

6) attivare, con il concorso del volontariato, un servizio per assicurare l'approvvigionamento di generi vari per chi è solo e non può provvedervi personalmente (es. fare la spesa per l'anziano o la persona disabile);

7) assicurare l'assistenza farmaceutica con la consegna a domicilio di farmaci a coloro che risultino impossibilitati a procurarseli autonomamente o attraverso la rete parentale;

8) sensibilizzare i medici di famiglia e/o i loro sostituti perché diano immediati riscontri a richieste di visite domiciliari da parte di soggetti a rischio (specie anziani e soggetti portatori di handicap);

9) potenziare, nell'ambito dei programmi regionali, i servizi di guardia medica nelle località di maggior afflusso turistico;

10) predisporre adeguate soluzioni in presenza di soggetti soli ospedalizzati o in procinto di dimissione (specie anziani).

9. I servizi basilari sopra elencati possono essere assicurati anche attraverso protocolli di intesa tempestivamente stipulati con comuni limitrofi o vicini. Vengono altresì previsti accordi o convenzioni con le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc.

10. Con riguardo all'esigenza di incrementare una progettazione il più possibile omogenea delle iniziative assunte e di accertare costantemente che sul territorio tali iniziative siano diffuse in funzione delle esigenze, si provvederà ad una verifica del raggiungimento delle finalità indicate nel presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attraverso l'invio, da parte delle regioni, di una relazione sull'andamento dell'attività svolta.

La verifica, più che rappresentare un momento di riscontro dei risultati conseguiti, costituirà uno strumento di ulteriore riflessione per la elaborazione di analoghi programmi nel futuro.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
OSSICINI

Il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome
BADALONI

96A1880

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 marzo 1996.

Approvazione della deliberazione e delle condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per il Belgio della società Reale mutua di assicurazioni, in Torino, alla Protect S.A., in Bruxelles, Belgio ed alla Colonia Versicherung A.G., in Colonia, Germania.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo di partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi nonché le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 25 maggio 1995 con la quale la società Reale mutua di assicurazioni ha chiesto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione della deliberazione e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio della propria rappresentanza generale per il Belgio alla Protect S.A., con sede in Belgio, ed alla Colonia Versicherung A.G., con sede in Germania;

Vista la delibera in data 18 ottobre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della società Reale mutua di assicurazioni ha deliberato di chiudere la propria rappresentanza generale per il Belgio con il contestuale trasferimento del relativo portafoglio alla società di diritto belga Protect S.A. ed alla società di diritto tedesco Colonia Versicherung A.G.;

Viste le comunicazioni in data 17 novembre 1995 e 27 febbraio 1996 con le quali l'Office de Contrôle des Assurances ed il Bandesaufsichsamt für das Versicherungswesen hanno trasmesso i certificati di solvibilità dai quali risulta che le società cessionarie dispongono, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ed hanno espresso parere favorevole al trasferimento;

Ritenuto pertanto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175;

Dispone:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la deliberazione e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per il Belgio della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, alla Protect S.A., con sede in Bruxelles, Belgio ed alla Colonia Versicherung A.G., con sede in Colonia, Germania.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il presidente: EMANUELE

96A1833

PROVVEDIMENTO 14 marzo 1996.

Autorizzazione alla società Zurich International Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 15 della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali del 27 novembre 1990, 12 ottobre 1992, 24 giugno 1994 e il provvedimento del presidente dell'ISVAP del 30 dicembre 1994 dai quali risulta che la società Zurich International S.p.a., con sede in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in alcuni rami danni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza presentata dalla società Zurich International Italia S.p.a., con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo cauzione di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 4 marzo 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Zurich International Italia S.p.a.;

Dispone:

La società Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba, 6, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo cauzione di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il presidente: EMANUELE

96A1834

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere già realizzate e soggette a compatibilità ambientale da parte del sig. Francesconi Claudio. (Deliberazione n. VI/9253).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 giugno 1995 è pervenuta l'istanza del sig. Francesconi Claudio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelveccana (Varese), località Pira, mappali 2077, 479, 478, 477, 2153, 2151, foglio n. 6 dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere già realizzate da parte del sig. Francesconi Claudio e soggette a compatibilità ambientale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1842

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 18 agosto 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale, detta area, come meglio individuata nel summenzionato provvedimento, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della misura di salvaguardia, coincidente con la pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 42 del 6 settembre 1993;

Considerata l'imminiente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio, meglio descritto nel decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota n. 2803 del 28 febbraio 1995;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del Presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposta, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sulla zona denominata Gazzena ricadente nel territorio comunale di Acireale, meglio individuata nel decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sulla zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale, per effetto del decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 42 del 6 settembre 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 6 settembre 1997, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 6611/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 42 del 6 settembre 1993, facente parte del comune di Acireale, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza al comune di Acireale perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acireale, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale sopra citata all'albo del comune di Acireale.

Palermo, 18 agosto 1995

L'assessore: PANDOLFO

96A1843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del vice consolato onorario in Scutari (Albania)

(Omissis).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

Art. 1.

E istituito in Scutari (Albania) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Tirana con circoscrizione territoriale: i distretti di Scutari, di Malesi e Madhe e di Puke.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1861

Istituzione del vice consolato onorario in Arequipa (Perù)

(Omissis).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onorario di Arequipa (Perù) è soppressa.

Art. 2.

E istituito in Arequipa (Perù) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lima, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento di Arequipa (Perù).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1862

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Papeete (Tahiti)

(Omissis).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

La sig.ra Lucia Mariani Grolli, console onorario in Papeete (Tahiti), con circoscrizione territoriale comprendente la Polinesia francese, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata d'Italia in Parigi;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1863

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Varadero (Cuba)

(Omissis).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

Il sig. Mario Rosai, agente consolare onorario in Varadero (Cuba), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Matanzas, Cienfuegos e Villa Clara, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in L'Avana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in L'Avana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme a carattere amministrativo con esclusione di quelle a carattere notarile;

5) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in L'Avana della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in L'Avana della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali;

7) rilascio dei documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia, nei casi di passaporti rubati o smarriti, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in L'Avana;

8) assistenza in favore dei connazionali (rilascio di prestiti con promessa di restituzione, previa autorizzazione dell'ambasciata d'Italia in L'Avana);

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1864

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, n. 980, ai fini dell'affidamentodell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

TEMA 2 - *Sistemi innovativi per lavorazioni ad alta efficienza.*

Comau S.p.a. - Grugliasco (Torino).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.700 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 11.500 milioni per le attività di ricerca e 1.200 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 3 - *Stazioni di montaggio modulari.*

Zanussi Elettrodomestici S.p.a. - Pordenone.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.700 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 7.000 milioni per le attività di ricerca e 700 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 4 - *Strumentazione del processo industriale di generazione e produzione di forme.*

Consorzio Generazione Forme Co.Ge.F. - S. Mauro Torinese (Torino).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 18.000 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 16.500 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 5 - *Sistema automatizzato flessibile e adattativo di saldatura.*

Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione R.T.M. S.p.a. - Vico Canavese (Torino).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.300 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 8.500 milioni per le attività di ricerca e 800 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 8 - *Sistema modulare per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici.*

Zanussi Elettrodomestici S.p.a. - Pordenone.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.059 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 12.000 milioni per le attività di ricerca e 1.059 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi

TEMA 9 - *Sistemi di progettazione integrata basato sulla conoscenza (Knowledge Based - K.B.) per l'ingegneria simultanea applicata ai sistemi di produzione.*

Consorzio Spike - Casalecchio di Reno (Bologna).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.298,999947 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 11.002,375947 milioni per le attività di ricerca e 1.296,624 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi

TEMA 10 - *Sistema per la verifica di producibilità.*

Centro ricerche Fiat S.c.p.a. - Orbassano (Torino).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.398,976 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 10.498,990 milioni per le attività di ricerca e 899,986 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 11 - *Sistema infrastrutturale di supporto per ambienti produttivi caratterizzati dalla presenza di agenti autonomi.*

Consorzio COSPI - Torino.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.944,701 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 14.046,445 milioni per le attività di ricerca e 1.898,256 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

96A1855

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, n. 979, ai fini dell'affidamentodell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti oggetti:

TEMA 15 - *Tecnologie per il risanamento dei terreni inquinati.*

AMA - Azienda municipalizzata ambiente - Ravenna.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.897,5 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 12.397,5 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 60 mesi.

TEMA 16 - *Sistema sussidiario per la potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano in situazioni di emergenza.*

FISIA Fiat impresit sistemi ambientali S.p.a. - Cascine Vica Rivoli (Torino).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.897,5 milioni di lire (comprensivo di Iva), di cui 12.397,5 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 40 mesi.

Non si procede alla scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento dei relativi contratti per le sottoindicate tematiche previste dal Programma nazionale di ricerca considerato a seguito dell'accertata non convenienza per il Ministero alla esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

TEMA 7 - *Metodologie e tecnologie per la riduzione di impatto ambientale dell'uso di azoto e fosforo.*

TEMA 14 - *Sistema mobile per il trattamento dei rifiuti pericolosi.*

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito all'affidabilità dei soggetti prescelti, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto *B* dell'allegato 1 della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati i necessari aggiornamenti ai contenuti tecnici delle offerte in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore.

96A1856

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, Acireale e Putignano 1996. (Estrazione del 10 marzo 1996).

Elenco dei biglietti vincenti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, Acireale e Putignano 1996, avvenuta in Roma il 10 marzo 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie T n. 14451 di lire 3 miliardi abbinato al carro «Il Telemostro» di Viareggio;

2) Biglietto serie T n. 34580 di lire 1 miliardo abbinato al carro «Ora basta!» di Acireale;

3) Biglietto serie AN n. 58306 di lire 750 milioni abbinato al carro «Destinazione Europa» di Putignano;

4) Biglietto serie F n. 95360 di lire 500 milioni abbinato al carro «Noi alieni non siamo razzisti» di Viareggio;

5) Biglietto serie BL n. 45273 di lire 500 milioni abbinato al carro «Ci vorrebbe un amico» di Acireale;

6) Biglietto serie V n. 12725 di lire 500 milioni abbinato al carro «Divertiamoci e poi ...» di Putignano;

7) Biglietto serie E n. 38393 di lire 200 milioni abbinato al carro «Avanti miei prodi» di Viareggio;

8) Biglietto serie AP n. 75306 di lire 200 milioni abbinato al carro «L'invincibile contro tutti» di Acireale;

9) Biglietto serie Q n. 53797 di lire 200 milioni abbinato al carro «Troppi galli nel pollaio» di Putignano.

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 30 premi di lire 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie A 64958
2) Biglietto serie B 62334
3) Biglietto serie C 51745
4) Biglietto serie C 73257
5) Biglietto serie D 68854
6) Biglietto serie D 98438
7) Biglietto serie G 50997
8) Biglietto serie I 33546
9) Biglietto serie M 40431
10) Biglietto serie Q 45472
11) Biglietto serie U 07437
12) Biglietto serie AA 64038
13) Biglietto serie AC 52696
14) Biglietto serie AG 32975
15) Biglietto serie AG 84579
16) Biglietto serie AM 61591
17) Biglietto serie AN 04860
18) Biglietto serie AO 28753
19) Biglietto serie AQ 20962
20) Biglietto serie AR 31388
21) Biglietto serie AU 06531
22) Biglietto serie BD 09155
23) Biglietto serie BF 32938
24) Biglietto serie BF 76022
25) Biglietto serie BF 90150
26) Biglietto serie BG 02391
27) Biglietto serie BG 53912
28) Biglietto serie BS 30763
29) Biglietto serie BT 54009
30) Biglietto serie BU 91535

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie T 14451 L. 2.500.000
2) Biglietto serie T 34580 L. 1.500.000
3) Biglietto serie AN 58306 L. 1.000.000
4) Biglietto serie F 95360 L. 800.000
5) Biglietto serie BL 45273 L. 800.000
6) Biglietto serie V 12725 L. 800.000
7) Biglietto serie E 38393 L. 700.000
8) Biglietto serie AP 75306 L. 700.000
9) Biglietto serie Q 53797 L. 700.000

Ai venditori dei trenta premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

96A1931

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 marzo 1996

Dollaro USA	1556,31
ECU	1952,08
Marco tedesco	1053,27
Franco francese	307,33
Lira sterlina	2392,36
Fiorino olandese	940,94
Franco belga	51,258
Peseta spagnola	12,532
Corona danese	272,75
Lira irlandese	2458,66
Dracma greca	6,448
Escudo portoghese	10,185
Dollaro canadese	1146,03
Yen giapponese	14,583
Franco svizzero	1301,26
Scellino austriaco	149,76
Corona norvegese	242,30
Corona svedese	234,01
Marco finlandese	337,59
Dollaro australiano	1210,03

96A1975

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 79 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: IODOSAN NASALE CONTAC

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Iodosan S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone nebulizzatore 15 ml: vecchio numero di A.I.C. 018368023, data decreto prima autorizzazione 13 luglio 1992, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 018368035 (base 10) 0KJKK3 (base 32).

Eventuale nuova denominazione di specialità NASALEMED.

Estratto decreto n. 80 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: IODOSAN

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Iodosan S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone gocce 30 ml: vecchio numero di A.I.C. 001802014, data decreto prima autorizzazione 9 marzo 1949, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 001802026 (base 10) 01QZTB (base 32).

Eventuale nuova denominazione di specialità: GOCCEMED.

Estratto decreto n. 81 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: IODOSAN RAFFREDDORE CONTAC

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Iodosan S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 12 compresse effervescenti: vecchio numero di A.I.C. 023178039, data decreto prima autorizzazione 2 agosto 1991, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 023178054 (base 10) 0Q3BU6 (base 32);

confezione 12 capsule: vecchio numero di A.I.C. 023178041, data decreto prima autorizzazione 2 agosto 1991, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 023178066 (base 10) 0Q3BUL (base 32).

Eventuale nuova denominazione di specialità. RAFFREDDORE-MED

Estratto decreto n. 82 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: IODOSAN TOSSE.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Iodosan S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione sciroppo 150 ml. vecchio numero di A.I.C. 026564031, data decreto prima autorizzazione 2 gennaio 1990, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 026564070 (base 10) 0TBPH6 (base 32);

confezione «arancia» 20 pastiglie g 2,3: vecchio numero di A.I.C. 026564056, data decreto prima autorizzazione 29 marzo 1990, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 026564082 (base 10) 0TBPHL (base 32);

confezione «menta» 20 pastiglie g 2,3. vecchio numero di A.I.C. 026564068, data decreto prima autorizzazione 2 novembre 1992, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 026564094 (base 10) 0TBPHY (base 32).

Eventuale nuova denominazione di specialità: TOSSEMED.

Estratto decreto n. 83 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale FLEXIDONE.

Titolare A.I.C. Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 6 compresse. vecchio numero di A.I.C. 016442016, data decreto prima autorizzazione 21 dicembre 1959, data ultimo decreto 29 marzo 1988, nuovo numero di A.I.C. 016442067 (base 10) 0HPSQM (base 32),

confezione 12 compresse: vecchio numero di A.I.C. 016442028, data decreto prima autorizzazione 21 dicembre 1959, data ultimo decreto 29 marzo 1988, nuovo numero di A.I.C. 016442079 (base 10) 0HPSQZ (base 32);

confezione 24 compresse: vecchio numero di A.I.C. 016442030, data decreto prima autorizzazione 21 dicembre 1959, data ultimo decreto 29 marzo 1988, nuovo numero di A.I.C. 016442081 (base 10) 0HPSR1 (base 32);

confezione AD 10 supposte vecchio numero di A.I.C. 016442042, data decreto prima autorizzazione 21 dicembre 1959, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 016442093 (base 10) 0HPSRF (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Estratto decreto n. 84 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: DIGELAX.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone sciroppo g 160: vecchio numero di A.I.C. 002138016, data decreto prima autorizzazione 23 marzo 1976, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 002138028 (base 10) 0217XD (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Estratto decreto n. 85 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale. GASTRUM.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 40 compresse: vecchio numero di A.I.C. 020775019, data decreto prima autorizzazione 19 gennaio 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 020775021 (base 10) 0MU03F (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Estratto decreto n. 86 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: IPOTENSIUM.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 21 compresse 150 mcg: vecchio numero di A.I.C. 022129011, data decreto prima autorizzazione 1° marzo 1971, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 022129035 (base 10) 0P3BDC (base 32);

confezione 42 compresse 0,15 mg: vecchio numero di A.I.C. 022129023, data decreto prima autorizzazione 1° marzo 1971, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 022129047 (base 10) 0P3BDR (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Estratto decreto n. 87 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: OH B12

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa n. 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione im 5 f. liof. 1000 mcg + 5 f. solv.: vecchio numero di A.I.C. 016016026, data decreto prima autorizzazione 29 settembre 1982, data ultimo decreto 20 novembre 1987, nuovo numero di A.I.C. 016016053 (base 10) 0H8SPP (base 32);

confezione im iv 3 f. liof. 5000 mcg + 5 f.: vecchio numero di A.I.C. 016016040, data decreto prima autorizzazione 29 settembre 1982, data ultimo decreto 20 novembre 1987, nuovo numero di A.I.C. 016016065 (base 10) 0H8SQ1 (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno n. 48.

Estratto decreto n. 88 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: OH B12 B1.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa n. 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione «1000» im 5 f. liof. + 5 f. solv. 2 ml: vecchio numero di A.I.C. 020450058, data decreto prima autorizzazione 11 ottobre 1986, data ultimo decreto 20 novembre 1987, nuovo numero di A.I.C. 020450072 (base 10) 0MJ2SS (base 32);

confezione «5000» im 3 f. liof. + 3 f. solv. 2 ml: vecchio numero di A.I.C. 020450060, data decreto prima autorizzazione 11 ottobre 1986, data ultimo decreto 20 novembre 1987, nuovo numero di A.I.C. 020450084 (base 10) 0MJ2T4 (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno n. 48.

Estratto decreto n. 89 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: PIERMINOX.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa n. 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione fl. contagoc. e nebulizz. 60 ml 2%: vecchio numero di A.I.C 027029026, data decreto prima autorizzazione 26 aprile 1989, data ultimo decreto 26 aprile 1989, nuovo numero di A.I.C. 027029038 (base 10) 0TSVKG (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno n. 48.

Estratto decreto n. 90 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: T-SED 100.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa n. 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 capsule orosolubili menta: vecchio numero di A.I.C. 010519027, data decreto prima autorizzazione 8 marzo 1984, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 010519054 (base 10) 0B10JG (base 32);

confezione 20 capsule orosolubili liquir.: vecchio numero di A.I.C. 010519039, data decreto prima autorizzazione 8 marzo 1984, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 010519066 (base 10) 0B10JU (base 32);

confezione flacone sciroppo 180 g: vecchio numero di A.I.C. 010519041, data decreto prima autorizzazione 30 maggio 1989, data ultimo decreto 30 maggio 1989, nuovo numero di A.I.C. 010519078 (base 10) 0B10K6 (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina comune Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno n. 48.

Estratto decreto n. 91 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: FITODORF RABARBARO.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Laboratorio chimico fitodorfarma S.a.s., via Genova n. 28, Busto Arsizio (Varese), codice fiscale 00373060128 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione barattolo 150 g granulare: vecchio numero di A.I.C. 025522018, data decreto prima autorizzazione 30 marzo 1985, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A.I.C. 025522032 (base 10) 0SBVVJ (base 32);

confezione 20 bustine 5 g granulare: vecchio numero di A.I C. 025522020, data decreto prima autorizzazione 30 marzo 1985, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A.I.C. 025522044 (base 10) 0SBVVW (base 32).

Estratto decreto n. 92 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale. ANACIDASE.

Titolare A I.C.: Omit laboratori S r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a , viale Shakespeare n. 47, Roma, codice fiscale 00410650584 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 50 compresse 500 mg: vecchio numero di A I C. 005433014, data decreto prima autorizzazione 13 gennaio 1988, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 005433026 (base 10) 055TQ2 (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S p a., sita in Pomezia, via Pontina km 30,400.

Estratto decreto n 93 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: AUSOVIT B COMPLESSO.

Titolare A I.C.: Omit laboratori S r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S p a., viale Shakespeare n. 47, Roma, codice fiscale 00410650584 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione sciroppo 125 ml: vecchio numero di A I.C. 000627012, data decreto prima autorizzazione 22 luglio 1989, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 000627036 (base 10) 00M4BW (base 32);

confezione 20 confetti: vecchio numero di A I.C. 000627024, data decreto prima autorizzazione 22 luglio 1989, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A I C. 000627048 (base 10) 00M4C8 (base 32).

Produttore. la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S p.a., sita in Pomezia, via Pontina km 30,400.

Estratto decreto n 94 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: REGULAR.

Titolare A I C.: Omit laboratori S r l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p a., viale Shakespeare n 47, Roma, codice fiscale 00410650584 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 confetti: vecchio numero di A.I C 002807016, data decreto prima autorizzazione 5 gennaio 1982, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 002807030 (base 10) 02PP7Q (base 32);

confezione sciroppo 175 ml: vecchio numero di A.I C. 002807028, data decreto prima autorizzazione 5 gennaio 1982, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 002807042 (base 10) 02PP82 (base 32)

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S p a., sita in Pomezia, via Pontina km 30,400.

Estratto decreto n. 95 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: FRIDOL.

Titolare A.I.C: Omit laboratori S.r l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S p a , viale Shakespeare n. 47, Roma, codice fiscale 00410650584 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 4 compresse: vecchio numero di A I.C 019872047, data decreto prima autorizzazione 22 marzo 1985, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A I C 019872074 (base 10) 0LYGBB (base 32);

confezione 10 compresse. vecchio numero di A.I.C. 019872050, data decreto prima autorizzazione 22 marzo 1985, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A.I C. 019872086 (base 10) 0LYGBQ (base 32);

confezione 20 compresse: vecchio numero di A.I.C. 019872062, data decreto prima autorizzazione 22 marzo 1985, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 019872098 (base 10) 0LYGC2 (base 32).

Produttore. la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S p a , sita in Pomezia, via Pontina km 30,400.

Estratto decreto n. 96 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale. ARTROMED.

Titolare A I C.: Medosan - Industrie biochimiche riunite S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Medosan ricerca S.r.l., via Cancelleria, 12, Cecchina - Albano Laziale (Roma), codice fiscale 08025830582 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse rivestite 600 mg: vecchio numero di A I.C 027834011, data decreto prima autorizzazione 1° giugno 1993, data ultimo decreto 1° giugno 1993, nuovo numero di A.I.C. 027834050 (base 10) 0UKFQ2 (base 32),

confezione 30 compresse rivestite 600 mg· vecchio numero di A.I.C. 027834023, data decreto prima autorizzazione 1° giugno 1993, data ultimo decreto 1° giugno 1993, nuovo numero di A.I.C. 027834062 (base 10) 0UKFQG (base 32).

Estratto decreto n. 97 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: UNICID.

Titolare A I.C : Pastor Farina S r l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Prospa Italia S.r l., Palazzo E2-Milanofiori, Assago (Milano), codice fiscale 11049220152 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione im 1 flac. 500 mg + solv : vecchio numero di A.I.C. 029042013, data decreto prima autorizzazione 14 ottobre 1995, data ultimo decreto 14 ottobre 1995, nuovo numero di A.I C. 029042049 (base 10) 0VQ9D1 (base 32),

confezione im 1 flac. 1000 mg + solv.: vecchio numero di A.I.C. 029042025, data decreto prima autorizzazione 14 ottobre 1995, data ultimo decreto 14 ottobre 1995, nuovo numero di A.I.C 029042052 (base 10) 0VQ9D4 (base 32);

confezione iv 1 flac. 1000 mg + solv : vecchio numero di A.I.C. 029042037, data decreto prima autorizzazione 14 ottobre 1995, data ultimo decreto 14 ottobre 1995, nuovo numero di A.I.C. 029042064 (base 10) 0VQ9DJ (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati, oltre che presso l'officina farmaceutica della società Lisapharma S p a , sita in Erba (Como), come già autorizzato, anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratorio farmaceutico C.T. S r l , sita in Sanremo (Imperia)

Estratto decreto n 98 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: ANDERGIN.

Titolare A I.C : Pierrel S p a

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli - Industria chimica S p a , piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

confezione 15 tavolette vaginali 200 mg· vecchio numero di A.I C. 024061020, data decreto prima autorizzazione 21 luglio 1982, data ultimo decreto 16 luglio 1988, nuovo numero di A.I.C. 024061071 (base 10) 0QY94H (base 32),

confezione 4 tavolette vaginali 400 mg· vecchio numero di A.I C. 024061032, data decreto prima autorizzazione 21 maggio 1983, data ultimo decreto 16 luglio 1988, nuovo numero di A.I.C. 024061083 (base 10) 0QY94V (base 32).

confezione pomata 30 g: vecchio numero di A.I.C. 024061044, data decreto prima autorizzazione 6 ottobre 1979, data ultimo decreto 16 luglio 1988, nuovo numero di A.I.C. 024061095 (base 10) 0QY957 (base 32);

confezione lozione 30 ml: vecchio numero di A.I.C. 024061057, data decreto prima autorizzazione 6 ottobre 1979, data ultimo decreto 16 luglio 1988, nuovo numero di A.I.C. 024061107 (base 10) 0QY95M (base 32);

confezione 20 compresse 250 mg: vecchio numero di A.I.C. 024061069, data decreto prima autorizzazione 16 aprile 1982, data ultimo decreto 16 luglio 1988, nuovo numero di A.I.C. 024061119 (base 10) 0QY95Z (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati, oltre che presso l'officina farmaceutica della società Pierrel S.p.a., sita in Capua (Caserta), strada statale Appia, come già autorizzato, anche presso l'officina farmaceutica della società Poli - Industria chimica S.p.a., sita in Rozzano (Milano), Quinto de' Stampi, 48.

Estratto decreto n. 99 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: FITODORF ALGHE MARINE.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Laboratorio chimico fitodorfarma S.a.s., via Genova, 28, Busto Arsizio (Varese), codice fiscale 00373060128 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione barattolo 150 g granulare: vecchio numero di A.I.C. 028365017, data decreto prima autorizzazione 28 maggio 1992, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A.I.C. 028365031 (base 10) 0V1N77 (base 32);

confezione 20 bustine 5 g granulare: vecchio numero di A.I.C. 028365029, data decreto prima autorizzazione 28 maggio 1992, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A.I.C. 028365043 (base 10) 0V1N7M (base 32)

Estratto decreto n. 100 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale SELVITUSS.

Titolare A.I.C.: Selvi - Laboratorio bioterapico S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli - Industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 00746490150 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 200 ml flacone sosp. os: vecchio numero di A.I.C. 028860017, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028860029 (base 10) 0VJRMX (base 32).

Eventuale nuova denominazione di specialità: POLITOSSE.

Estratto decreto n. 101 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: USTIONIL.

Titolare A.I.C.: Istituto chemioterapico S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Prodotti dott. Maffioli S.a.s. di Labruzzo Anna & C., via Ramazzini, 5, Milano, codice fiscale 01055270159 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione crema g 30: vecchio numero di A.I.C. 025454024, data decreto prima autorizzazione 6 ottobre 1984, data ultimo decreto 8 novembre 1993, nuovo numero di A.I.C. 025454036 (base 10) 0S8TGN (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.a., sita in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40.

Estratto decreto n. 102 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: MUVIAL.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., via Amendola, 4, Rapallo (Genova), codice fiscale 00395750102 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione «Mite» 30 capsule 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 026641011, data decreto prima autorizzazione 2 novembre 1989, data ultimo decreto 2 novembre 1989, nuovo numero di A.I.C. 026641062 (base 10) 0TF0P6 (base 32);

confezione «Mite» 30 bustine 5 g 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 026641023, data decreto prima autorizzazione 2 novembre 1989, data ultimo decreto 2 novembre 1989, nuovo numero di A.I.C. 026641074 (base 10) 0TF0PL (base 32);

confezione 30 bustine 5 g 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 026641035, data decreto prima autorizzazione 2 novembre 1989, data ultimo decreto 2 novembre 1989, nuovo numero di A.I.C. 026641086 (base 10) 0TF0PY (base 32);

confezione 30 capsule 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 026641047, data decreto prima autorizzazione 2 novembre 1989, data ultimo decreto 2 novembre 1989, nuovo numero di A.I.C. 026641098 (base 10) 0TF0QB (base 32);

confezione aerosol 10 flaconcini 300 mg: vecchio numero di A.I.C. 026641050, data decreto prima autorizzazione 2 novembre 1989, data ultimo decreto 2 novembre 1989, nuovo numero di A.I.C. 026641100 (base 10) 0TF0QD (base 32).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., sita in Rapallo (Genova), via Amendola, 4.

Estratto decreto n. 103 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: TRINIPLAS.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via Arconati, 1, Milano, codice fiscale 07195130153 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 15 sistemi transdermici 5 mg: vecchio numero di A.I.C. 029030018, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 029030044 (base 10) 0VPXNW (base 32);

confezione 15 sistemi transdermici 10 mg: vecchio numero di A.I.C. 029030020, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 029030057 (base 10) 0VPXP9 (base 32);

confezione 15 sistemi transdermici 15 mg: vecchio numero di A.I.C. 029030032, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 029030069 (base 10) 0VPXPP (base 32).

Estratto decreto n. 104 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: FRONTOFLU.

Titolare A.I.C.: Dompé farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Duncan farmaceutici S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale 00455000232 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione aerosol 120 erogazioni 25 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668010, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668097 (base 10) 0VBW61 (base 32);

confezione aerosol 120 erogazioni 50 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668022, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668109 (base 10) 0VBW6F (base 32);

confezione aerosol 60 erogazioni 125 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668034, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668111 (base 10) 0VBW6H (base 32);

confezione aerosol 60 erogazioni 250 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668046, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668123 (base 10) 0VBW6V (base 32);

confezione polv. 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668059, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668135 (base 10) 0VBW77 (base 32);

confezione polv. 15 rotadisk 4 dosi 100 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668061, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668147 (base 10) 0VBW7M (base 32);

confezione polv. 7 rotadisk 4 dosi 250 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668073, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668150 (base 10) 0VBW7Q (base 32);

confezione polv 7 rotadisk 4 dosi 500 mcg: vecchio numero di A.I.C. 028668085, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 028668162 (base 10) 0VBW82 (base 32).

Estratto decreto n. 105 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: PERMICRAN.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale 08998480159 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 2 sir. 6 mg senza autoiniettore: vecchio numero di A.I.C. 027976036, data decreto prima autorizzazione 28 novembre 1991, data ultimo decreto 14 febbraio 1994, nuovo numero di A.I.C. 027976075 (base 10) 0UPSDC (base 32);

confezione 4 compresse 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 027976051, data decreto prima autorizzazione 28 novembre 1991, data ultimo decreto 14 febbraio 1994, nuovo numero di A.I.C. 027976087 (base 10) 0UPSDR (base 32);

confezione 2 sir. pronte autoiniett. Penkit: vecchio numero di A.I.C. 027976063, data decreto prima autorizzazione 28 ottobre 1993, data ultimo decreto 14 febbraio 1994, nuovo numero di A.I.C. 027976099 (base 10) 0UPSF3 (base 32).

Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione, a firma autenticata, del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome della società titolare dell'A.I.C., contraddistinti dai numeri di A.I.C. di cui all'allegato 1 (vecchi numeri di A.I.C.), non potranno più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1934

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a., in Trento

La Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a., con sede legale in Trento e capitale sociale di lire 133,8 miliardi, ha chiesto — ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — di essere autorizzata ad emettere assegni circolari.

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza superiore a lire 200 miliardi e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio, si rilascia l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del predetto provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1868

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse, revoche)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 27 del 1° febbraio 1996, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «KANAPLUS» sospensione iniettabile, nella confezione: flacone da 100 ml, della società Solvay veterinaria S.p.a. di Parma, a pagina 41, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima della dizione «Specie animali di destinazione» deve intendersi inserito: «*Numero di A.I.C.: alla confezione: flacone da 100 ml della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora attribuito il numero di A.I.C. 101459016*».

96A1821

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996).

All'art. 1, comma 6, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *b),* ...», leggasi: «... unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *c),* ...».

96A1974

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 9 0 9 6 *

L. 1.400